



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

N. DC / 20 / 2025 di registro

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica

In data 19-6-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2025

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	PRESENTE	ASSENTE
CAROLLO MARCO	X	
ZOLLA FLAVIA	X	
ZANELLA LOREDANA DANIELA	X	
ZUCCONI ENRICO MARIA	X	
BRUSCATO MATTEO	X	
VICARI MORENO	X	
GIANELLO RICCARDO	X	
ARTOLOZZI ALESSANDRO		X
SANDRUCCI IGINO	X	
ZANOTTO MICHELE	X	
MURARO PATRIZIA	X	
CUOMO SIMONE	X	
POSENATO LAURA	X	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisa Conforto la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Ing. Arch. Marco Carollo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Zucconi per l'illustrazione del punto iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno.

L'Ass. Zucconi illustra le tariffe Tari.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.05.2014, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 29 del 28.07.2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 27 del 29.06.2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2023;
- in data 30.04.2024 l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale "Consiglio di Bacino Vicenza" ha trasmesso la Validazione PEF 2024-2025 (vedi delibera n. 16/2024);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2024 si è preso d'atto del Piano Economico Finanziario 2024 validato dall'Ente Territoriale competente e sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2024;

RICHIAMATI gli atti assunti dall'Autorità di Regolazione per Energia e Ambienti (ARERA) ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

CONSIDERATO che:

- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe del servizio rifiuti, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTI, inoltre:

l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; [indicare solo se nel Comune è stata istituita l'imposta di soggiorno

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO, altresì, l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

VISTO l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale:

«Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale»;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dall'Ente Territorialmente Competente Consiglio di Bacino di Vicenza con deliberazione n.16/2024;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

CONSIDERATO che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 830.959 e comprende i costi fissi, pari al 24,16% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 75,84.%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella simulazione elaborata da Utilya srl (agli atti prot. n. 0006141 del 30/04/2025) sono ripartiti i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 68,78% per le utenze domestiche e del 31,22.% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

PRESO ATTO che:

- dalla elaborazione Tariffe anno 2025 si evidenzia il totale costi fissi per €. 200.735,00 ed il totale costi variabili per €. 630.224,00;

- i costi totali **utenze domestiche** è pari ad € 571.533,60 (68,78%) e i costi totali **utenze non domestiche** è pari a € 259.425,40 (31,22 %) per un totale complessivo di € **830.959,00**;

VISTA la tabella predisposta nell'elaborazione Tariffe anno 2025 (Allegato 1);

CONSIDERATO che la TARI:

- * assume natura tributaria;
- * deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- * fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:

ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo il quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- * le tariffe sono differenziate sulla base delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- * le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche e le tariffe vengono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;
- * il Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, coerentemente con quanto prescritto all'art. 4 del D.P.R. 158/1999, "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto, inoltre, di dover utilizzare coefficienti Kb, Kc e Kd (di produttività e di adattamento) indicati dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, tali da impattare al minimo sulle singole categorie;

ATTESO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO, altresì, di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato 3 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5, quinquies, del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal c.d. "Decreto Aiuti" in corso di pubblicazione in G.U. che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO, inoltre, che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (Decreto della Provincia di Vicenza n. 105 del 05.12.2024) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, a partire dall'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, a partire dall'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATI, inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Vicenza e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO, pertanto, che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

PRESO ATTO che l'attività di aggiornamento banca dati e relativa elaborazione della relativa bollettazione avvisi acconto tari anno 2025 svolte con la collaborazione di Utilya srl di Lonigo (VI) si è di fatto prolungata oltre il tempo utile per consentire di inviare la bollettazione stessa per consentire con adeguato anticipo il ricevimento da parte delle utenze dei relativi avvisi di acconto tari 2025 rispetto alla scadenza del 31.05.2025;

RICORDATO che l'art. 25 punto 3 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) prevede che in caso di sopraggiunte difficoltà operative, il Comune è autorizzato a modificare le scadenze di pagamento del tributo, mediante diversa regolamentazione

RITENUTO, quindi, di prevedere per l'anno 2025 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2025:

- prima rata 30 giugno 2025;
- seconda rata 02 dicembre 2025;

PRESO ATTO che l'argomento è già stato trattato in sede di Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti, convocata con lettera prot.n. 0008401 del 11.06.2025, in data 16.06.2025;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, agli atti di questa Amministrazione (Allegato 2);

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco apre alla discussione.

Atteso che non vi sono interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e chiede se vi sono dichiarazioni di voto.

Il Sindaco atteso che non ci sono dichiarazioni di voto dispone che si passi a votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente risultato:

Presenti n.: 12 (dodici: Carollo, Zolla, Zanella, Zucconi, Bruscato, Vicari, Gianello, Sandrucci, Muraro, Cuomo, Posenato, Zanutto);

Favorevoli: n. 8 (otto: Carollo, Zolla, Zanella, Zucconi, Bruscato, Vicari, Gianello, Sandrucci);

Contrari: nessuno;

Astenuti: n.4 (quattro: Cuomo, Posenato, Muraro, Zanutto);

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le nuove tariffe del Tributo comunale sui rifiuti con effetto dal 01 gennaio 2025, come risultanti dall'allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di modificare secondo quanto previsto all'art. 25 punto 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) le scadenze relative alla Tassa Rifiuti 2025 come segue:

- prima rata 30 giugno 2025
- seconda rata 02 dicembre 2025;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del .5% fissata dalla Provincia di Vicenza con decreto del Presidente della Provincia n. .105 del 05./12./2024;

4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative □□1,□ e □□2,□ e □□3,□ pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

Parere Contabile sulla Proposta Delibera di Consiglio AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 28 del 17/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2025

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arcugnano, li 17/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PINAFFO
MASSIMO



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

Parere Tecnico sulla Proposta Delibera di Consiglio AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 28 del 17/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2025

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arcugnano, li 17/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PINAFFO MASSIMO

COMUNE DI ARCUGNANO
TARI - Anno 2025
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE			
		Numero Componenti	
	1 componente		
	2 componenti		
	3 componenti		
	4 componenti		
	5 componenti		
	6 o più componenti		
UTENZE NON DOMESTICHE			
	Attività	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,20893	€ 72,39071
2	Cinematografi e teatri	€ 0,24549	€ 130,30328
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,27422	€ 157,44980
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 0,29773	€ 173,73772
5	Stabilimenti balneari	€ 0,32123	€ 209,93307
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,33951	€ 246,12842
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e di riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie		
12	Banche e istituti di credito, studi professionali		
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,28245	€ 0,89269
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,65287	€ 2,04981
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,83345	€ 2,62305
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,38431	€ 1,20859
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,82419	€ 2,58756
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,68528	€ 2,15097
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,47692	€ 1,50497
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,65287	€ 2,04981
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,42599	€ 1,33637
		€ 0,50470	€ 1,58128

REVISORE UNICO

COMUNE DI ARCUGNANO (VI)

Parere n. 68 (11/2025)

OGGETTO: approvazione della tariffa dei rifiuti anno 2025.

Il sottoscritto, dott. Dario Carretta, Revisore del Comune di Arcugnano (VI), esprime parere sulla proposta di approvazione delle tariffe TARI 2025 esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione della tariffa dei rifiuti anno 2025",

Il sottoscritto Dott. Dario Carretta, in qualità di Revisore Unico del Comune di Arcugnano,

VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Arcugnano e precisamente la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto la "Approvazione delle tariffe dei rifiuti anno 2025";

VISTO L'Art. 239 del D.lgs. 267 del 2000 che prevede al numero 7 del Comma 1 lett. b l'obbligo del rilascio da parte dell'organo di revisione di un apposito parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.05.2014, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 29 del 28.07.2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 27 del 29.06.2021, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.12.2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2023;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha disposto l'istituzione della IUC comprendente, tra gli altri, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha disposto l'abolizione della IUC, ad eccezione della TARI;

VISTA l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 con delibera di C.C. n.79 del 30/12/2024;

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2024 avente ad oggetto la presa d'atto del piano finanziario 2024 validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" e l'approvazione delle tariffe dei rifiuti anno 2024;

VISTO che le tariffe TARI devono garantire l'integrale copertura dei costi di servizio della raccolta rifiuti;

TENUTO CONTO che le tariffe e le agevolazioni proposte quantificano un gettito complessivo per il 2025 che copre integralmente i costi del servizio della raccolta rifiuti pari ad Euro 830.959,00;

ATTESTATO che le tariffe avranno effetto dal 01/01/2025

TUTTO ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore Unico

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile

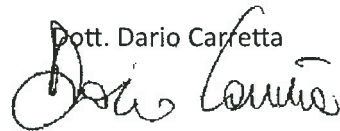
ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera in oggetto che prevede le tariffe TARI per l'anno 2025.

Treviso, li 15/6/2025

Letto, confermato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Dario Carretta


5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di approvare le tariffe TARI nei termini di legge, con separata votazione espressa (per alzata di mano) riportante il seguente esito:

Presenti n.: 12 (dodici: Carollo, Zolla, Zanella, Zucconi, Bruscato, Vicari, Gianello, Sandrucci, Muraro, Cuomo, Posenato, Zanutto);

Favorevoli: n. 12 (dodici: Carollo, Zolla, Zanella, Zucconi, Bruscato, Vicari, Gianello, Sandrucci, Muraro, Cuomo, Posenato, Zanutto);

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Addì, 17/06/2025	IL RESPONSABILE PINAFFO MASSIMO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Addì, 17/06/2025	IL RESPONSABILE PINAFFO MASSIMO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Arch. Marco Carollo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Conforto
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)